

Antiriciclaggio per tutti i sindaci

Abolita la limitazione per i sindaci non revisori di società industriali e commerciali

/ Maurizio MEOLI

Tutti i **sindaci non revisori**, a prescindere dal tipo di società in cui esplicano il proprio incarico, saranno tenuti al rispetto integrale della disciplina antiriciclaggio. È questa una tra le principali novità del decreto legislativo attuativo della Direttiva 2015/849/UE, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 24 maggio.

Tra i **destinatari** degli obblighi antiriciclaggio sono collocati sia professionisti che soggetti collettivi nell'ambito dei quali è possibile la presenza del Collegio sindacale o, comunque, di un organo di controllo. Fin dall'introduzione del DLgs. 231/2007, quindi, l'art. 52 ha precisato i compiti riservati al Collegio sindacale, al Consiglio di sorveglianza, al Comitato di controllo di gestione, all'Organismo di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del DLgs. 231/2001 e a tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati presso i "destinatari" del DLgs. 231/2007. Restavano fuori i Collegi sindacali (e gli altri organi di controllo) – privi delle funzioni di revisione legale – di società "non destinatarie" degli obblighi antiriciclaggio, nel cui ambito, almeno tendenzialmente, si ritrovano soggetti comunque tenuti al rispetto, in qualità di professionisti, degli obblighi medesimi.

Al fine di risolvere i **dubbi** correlati a tale situazione, l'art. 6, comma 1, lett. d) del DLgs. 151/2009 ha inserito il nuovo art. 12 comma 3-*bis* nel DLgs. 231/2007, ai sensi del quale i componenti degli organi di controllo, comunque denominati, per quanto disciplinato dal DLgs. 231/2007 e fermo restando il rispetto del disposto di cui all'art. 52 del DLgs. 231/2007, sono esonerati dagli obblighi antiriciclaggio di cui al Titolo II, Capi I, II e III del DLgs. 231/2007 (ovvero di adeguata verifica della clientela, conservazione e segnalazione di operazioni sospette o SOS).

La Relazione illustrativa del DLgs. 151/2009 ha giustificato la novità in ragione del fatto che i componenti degli organi di controllo, sia nelle società destinatarie degli obblighi antiriciclaggio che in tutte le altre, **non svolgono** una "prestazione professionale" per conto della società, ma sono inquadrabili nell'ambito di un "rapporto organico" con la stessa.

È rimasto fermo, invece, l'obbligo di comunicazione delle infrazioni in materia di limitazioni all'uso di denaro contante, assegni "liberi" e libretti al portatore (*cfr.* la risposta [11 novembre 2013](#) n. 18 del Min. Economia e finanze). Soluzione che ha destato non poche perplessità in ragione della sostanziale impossibilità per un sindaco incaricato esclusivamente dei controlli legali, *ex art.* 2403 c.c., di rinvenire irregolarità su pagamenti in contanti quando nei suoi doveri istituzionali non c'è il controllo della documentazione contabile, perché

prerogativa del revisore.

Il DLgs. di recente approvazione, ora, nell'elencazione dei "**soggetti obbligati**" – collocata nel nuovo art. 3 del futuro DLgs. 231/2007 – non conferma l'esonero dagli obblighi antiriciclaggio da parte dei componenti degli organi di controllo, comunque denominati, di soggetti "non destinatari" degli obblighi antiriciclaggio; fermo restando l'obbligo di procedere a specifiche comunicazioni in capo ai componenti di tali organi presso i soggetti "destinatari" del DLgs. 231/2007, quale riflesso dell'obbligo di vigilanza sull'osservanza delle norme in esso contenute (obbligo di comunicazione che passa dall'art. 52 all'art. 46 del DLgs. 231/2007).

Di conseguenza, gli obblighi antiriciclaggio troveranno **applicazione integrale** anche ai Collegi sindacali privi delle funzioni di revisione legale ed agli altri organi di controllo di soggetti "non destinatari" degli obblighi antiriciclaggio, seppure non pare possa dirsi venuta meno l'esigenza che ha condotto all'attuale esenzione, ovvero il fatto che i componenti degli organi di controllo non svolgono una "prestazione professionale" per conto della società, ma sono inquadrabili nell'ambito di un "**rapporto organico**" con la stessa (*cfr.* la Relazione illustrativa del DLgs. 151/2009).

Nell'ambito dei soggetti "destinatari" degli obblighi antiriciclaggio, peraltro, il nuovo art. 46 del DLgs. 231/2007 continua a prevedere che i componenti del Collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione sono tenuti a vigilare sull'osservanza delle norme di cui al DLgs. 231/2007 ed a rispettare i correlati e specifici obblighi di comunicazione, "sgombrando il campo dal rischio di una **gravosa duplicazione** degli adempimenti a cui i componenti degli organi di controllo sarebbero tenuti in quanto composti da soggetti obbligati".

Tale affermazione è contenuta nella relazione illustrativa del nuovo DLgs., che, anzi, con riguardo ai sindaci di soggetti "non destinatari" precisa altresì come per essi non sussistano esigenze di razionalizzazione e semplificazione; e, quindi, "sono obbligati agli adempimenti di cui al Titolo II, Capi I, II e III" (ovvero di adeguata verifica, conservazione e SOS, che, nonostante le perplessità evidenziate, sembrerebbero affiancarsi a quello di comunicazione delle violazioni dei limiti all'utilizzo del **contante** di cui al nuovo art. 51).

In assenza di specifiche **indicazioni transitorie** in materia, infine, e stante la palese valenza innovativa della nuova disciplina su tali profili, si ritiene che tali obblighi dovranno essere adempiuti a far tempo dagli incarichi sindacali assunti successivamente all'entrata in vigore della nuova disciplina.